CGIL MODENA

Dipartimento **Salute e Sicurezza sul Lavoro**

AGGIORNAMENTO Lavoratori Fragili - 4 gennaio 2023

Allegati:
- **Decreto interministeriale del 4/2/2022 indicante le patologie in presenza delle quali si è considerati lavoratori fragili**
- **Allegato 2 della Circolare n° 45886 del 8/10/2021 del Ministero della salute, inerente le condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità**

La Legge finanziaria 2023 prevede che **FINO AL 31 MARZO 2023**, per lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni indviduate dal decreto del Ministro della Salute del 4 Febbraio 2022 **(*)**, il **datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento**, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

(*) PATOLOGIE E CONDIZIONI IDENTIFICATE DAL DECRETO

a) indipendentemente dallo stato vaccinale:

a.1) *pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:*

trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva | trapianto di cellule staminali emato-poietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica) | attesa di trapianto d'organo | terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T) | patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure | immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.) | immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.) | dialisi e insufficienza renale cronica grave | pregressa splenectomia | sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

a.2) *pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:*

cardiopatia ischemica | fibrillazione atriale | scompenso cardiaco | ictus | diabete mellito | bronco-pneumopatia ostruttiva cronica | epatite cronica | obesità;

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

età superiore a 60 anni | condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.

Ai fini del decreto, **l'esistenza delle patologie e condizioni indicate precedente è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore**.

Il Ministro della salute

di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e

il Ministro per la pubblica amministrazione

DECRETO INTERMINISTERIALE

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*»;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *«pandemia»* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: «*In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022*»;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;

VISTO il decreto del Ministero della Salute 12 marzo 2021 concernente "Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale , n. 72 del 24 marzo 2021;

VISTO l'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 concernente "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in

possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

VISTA, la Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 41416 del 14 settembre 2021;

VISTA, la Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021;

VISTO, l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga, fino alla data di adozione del decreto di cui al medesimo articolo 17, comma 2, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, le disposizioni di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il comma 2 del citato articolo 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che stabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;

RITENUTO necessario garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica;

RITENUTO necessario individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;

TENUTO CONTO della attuale disponibilità di vaccini anti Covid-19;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore di sanità reso in data 2 febbraio 2022;

VISTA la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 9048 del 3 febbraio 2022;

DECRETO INTERMINISTERIALE

Decreta

Articolo 1

1. Per quanto in premessa, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:

a) **indipendentemente dallo stato vaccinale**

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
- attesa di trapianto d'organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.

b) **la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:**

- età >60 anni;
- condizioni di cui all'Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata in premessa.

2. Ai fini del presente decreto, l'esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro della salute

SPERANZA
ROBERTO
03.02.2022
18:33:49 UTC

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Firmato digitalmente da ORLANDO ANDREA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Firmato digitalmente da
BRUNETTA RENATO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO INTERMINISTERIALE

ALLEGATO 2

Condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità, con indicazione alla **dose *booster*** di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Tale elenco potrà essere aggiornato sulla base di evidenze disponibili.

Aree di patologia/condizione	**Definizione della condizione***
Malattie respiratorie	– Fibrosi polmonare idiopatica; – Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.
Malattie cardiocircolatorie	– Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); – Pazienti post-shock cardiogeno.
Malattie neurologiche	– Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; – Sclerosi multipla; – Distrofia muscolare; – Paralisi cerebrali infantili; – Miastenia gravis; – Patologie neurologiche disimmuni.
Diabete / altre endocrinopatie severe	– Diabete di tipo 1; – Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; – Morbo di Addison; – Panipopituitarismo.
Malattie epatiche	– Cirrosi epatica.
Malattie cerebrovascolari	– Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva; – *Stroke* nel 2020-21; – *Stroke* antecedente al 2020 con ranking ≥ 3.
Emoglobinopatie	– Talassemia major; – Anemia a cellule falciformi; – Altre anemie gravi.
Altro	– Fibrosi cistica; – Sindrome di Down. – Grave obesità (BMI >35)
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica)	– Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

*Ove i soggetti con tale condizione non siano già stati incusi, nelle categorie per i quali è stata già avviata in via prioritaria la somministrazione di una dose addizionale come da circolare prot. n° 41416 del 14/09/2021, in ragione di uno stato di marcata compromissione della risposta immunitaria.

ALLEGATO 2 DELLA CIRCOLARE N° 45886 DEL 8/10/2021 DEL MINISTERO DELLA SALUTE